

195. SPECIALE COVID

E FERRAGOSTO PORTA L'ATTESO DECRETO CON MISURE CHE DOVEVANO ESSERE URGENTI

01. NOZIONE

L'emergenza epidemiologica che non accenna a placarsi si sta trasformando in emergenza delle disposizioni che, annunciate con largo anticipo vengono emanate con notevole ritardo rispetto alle attese e alle esigenze del Paese. DL, Leggi, DPCM, DM, Ordinanze, Circolari, Risoluzioni, Raccomandazioni, Protocolli, Messaggi, FAQ, dichiarazioni, comunicazioni, protocolli pubblicati in ogni dove e ribaditi in più documenti, articoli di legge che rimandano ad ulteriori provvedimenti, in una catena che è ben lungi dal vedere la parola fine.

Qui ci occupiamo del famoso decreto agosto che trova la luce definitiva con la pubblicazione sul *Supplemento Ordinario della GU n.203 del 14 agosto 2020* "**Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.**"

Il DL **14 agosto 2020, n. 104 è in vigore dal 15 agosto** ed è formato da **115 articoli suddivisi in 8 capi ed un allegato**. In questa non breve scheda diamo un rapido excursus delle disposizioni soffermandoci maggiormente sui capi relativi al lavoro, al sostegno all'economia e alle misure fiscali.

In questa prima stesura ci soffermiamo sugli articoli di maggior interesse.

02. CAPO 1 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Il primo **Capo è formato dagli articoli da 1 a 26.**

ARTICOLO 1- Cassa integrazione

Sicuramente tra i provvedimenti maggiormente attesi quelli **affrontati all'articolo 1**, "**Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa**

integrazione in deroga, che consente ai datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID -19 di presentare domanda di nove settimane incrementabili di ulteriori nove.

Tali complessive diciotto settimane devono essere collocate nel periodo tra il **13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020** e devono intendersi quale durata massima richiedibile con la causale COVID-19 ed i periodi precedentemente richiesti se successivi, anche parzialmente al 12 luglio sono ascrivibili alle prime nove settimane di questo decreto.

Le ulteriori nove settimane di trattamenti sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato.

Tali settimane prevedono la corresponsione di un contributo addizionale determinato sul raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del primo semestre 2019, pari:

al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa **per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione di fatturato inferiore al 20%**;

al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa **per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione di fatturato**;

nulla se la riduzione del fatturato è **pari o superiore al 20 %** e per chi ha avviato l'impresa successivamente al 1 gennaio 2019.

Le domande pertanto dovranno essere accompagnate dall'autocertificazione attestante la diminuzione del fatturato e **dovranno essere presentate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello di inizio del periodo di sospensione, in prima applicazione entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore di questo decreto.**

Il datore di lavoro potrà essere chiamato al pagamento della prestazione se non rispetterà i termini di comunicazione all'INPS di tutti i dati per permettere all'Istituto il pagamento delle integrazioni (trenta giorni).

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative per una durata massima di cinquanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

I termini di presentazione della domanda e le modalità sono i medesimi visti sopra. I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza COVID-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, compresi quelli differiti in via amministrativa, in scadenza entro il 31 luglio 2020, sono differiti al 31 agosto 2020, mentre i termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocano tra il 1° e il 31 agosto 2020 sono differiti al 30 settembre 2020.

ARTICOLO 2 – Cassa integrazione lavoratori dello Sport

L'articolo riguarda **l'accesso alla cassa integrazione dei lavoratori dipendenti dello Sport** disponendo che chi, nella stagione sportiva 2019-2020, ha **percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro** possono accedere all'apposito fondo limitatamente ad un periodo complessivo di nove settimane.

Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità che saranno indicate dall'Istituto. La retribuzione contrattuale utile per l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro.

ARTICOLO 3 – Esonero versamento contributi previdenziali

Inserito un **regime premiale per i datori di lavoro privati** (settore agricolo escluso) **che non richiedono trattamenti di cassa integrazione**. In via eccezionale agli stessi, anche se abbiano fruito nei mesi di maggio e giugno 2020 dei trattamenti di integrazione, è riconosciuto l'esonero dai versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di quattro mesi fruibili entro il 31 dicembre 2020, **nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale fruita nei mesi di maggio e giugno 2020** ma con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL.

Tale esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.

L'esonero in questione è cumulabile con altri esoneri nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

ARTICOLO 5 – Proroga NASPI e DIS-COLL

Le prestazioni **scadenti nel periodo tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020**, sono **prorogate di ulteriori due mesi** decorrenti dal giorno di scadenza.

L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è **pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria**.

ARTICOLO 6 – Esonero contributi per assunzioni a tempo indeterminato

Fino al 31 dicembre 2020 i datori di lavoro (agricoli esclusi) che assumono successivamente all'entrata in vigore del decreto, lavoratori a tempo indeterminato (esclusi apprendisti e lavoro domestico) è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico,

per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall'assunzione

Con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL

nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile

Sono esclusi i dipendenti che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa, mentre l'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato successivo all'entrata in vigore del decreto.

Tale beneficio è cumulabile con altre riduzioni e/o esoneri.

ARTICOLO 7 – Esonero contributi per assunzioni a tempo determinato settore turistico e stabilimenti termali

L'esonero di cui all'articolo precedente è riconosciuto con le medesime modalità e tempistiche **sino ad un massimo di tre mesi**, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

ARTICOLO 8 – Proroga o rinnovo di contratti a termine

Fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.

ARTICOLO 9 – Nuova indennità lavoratori stagionali turismo, spettacolo e stabilimenti termali

Ai lavoratori stagionali del settore turismo e stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, ne' di rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta **un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro**. La medesima indennità e per le medesime condizioni è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione presso aziende dei medesimi settori.

Riconosciuta inoltre l'indennità di 1.000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali anch'essi disoccupati involontari nel medesimo periodo tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, a **condizione che** risultino già iscritti alla data del 17 marzo 2020 alla Gestione con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;

incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalla medesima attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tutti questi soggetti, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di altro contratto di lavoro a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non devono essere titolari di pensione.

Per quanto riguarda **i lavoratori dello spettacolo**, agli stessi **è erogata un'indennità di 1.000 euro** che viene erogata anche ai lavoratori con almeno sette contributi giornalieri con reddito non superiore a 35.000 euro.

Infine, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore turismo e stabilimenti termali è riconosciuta la medesima indennità a condizione che possiedano cumulativamente:

titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;

assenza di titolarità, nel momento di entrata in vigore del decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente

Le indennità, non concorrono alla formazione del reddito e non sono cumulabili tra loro e con il reddito di ultima istanza. Le stesse sono erogate dall'INPS previa domanda, nel limite di spesa di 680 milioni di euro per l'anno 2020, qualora emergano scostamenti rispetto allo stanziamento non sono comunque adottati altri provvedimenti concessori.

Si ricava che le domande saranno liquidate in ordine di presentazione (click day?).

ARTICOLO 10 – Indennità lavoratori marittimi

Ai **lavoratori marittimi**, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, ne' di NASPI, ne' di indennità di malattia ne' di pensione alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuta **un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020**.

Tale indennità è erogata dall'INPS nel limite di spesa di 26,4 milioni di euro per il 2020 senza possibilità di altri provvedimenti concessori. La stessa non concorre alla formazione del reddito.

ARTICOLO 12 – Disposizioni in materia di lavoratori sportivi

Per il **mese di giugno 2020** è erogata **un'indennità pari a 600 euro** ai lavoratori sportivi, attivi alla data del 23 febbraio 2020 che hanno, in conseguenza dell'emergenza, cessato o ridotto la loro attività.

Il predetto emolumento, erogato dalla società Sport e Salute S.p.A., non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza.

Anche in questo caso **ci sarà un click day** poiché le risorse sono limitate, mentre i percettori della medesima indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio, l'indennità verrà erogata senza necessità di domanda ulteriore.

ARTICOLO 13 – Reddito di ultima istanza

I soggetti già beneficiari dell'indennità riceveranno la medesima **anche per il mese di maggio 2020** e **solo per tale mese l'indennità è elevata a 1.000 euro**.

I professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria che non abbiano beneficiato delle precedenti indennità, possono vedere riconosciuto il loro diritto con i medesimi criteri già

fissati, le domande dovranno essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data in vigore del presente decreto (14 settembre)

ARTICOLO 14 – Proroga disposizioni in tema di licenziamento

Per i datori di lavoro che non abbiano integralmente usufruito dei trattamenti di integrazione salariale o dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, restano sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Alle stesse condizioni sospeso anche il licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Tali sospensioni non si applicano nel caso di fallimento o di cessazione definitiva dell'impresa, o di accordo sindacale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro

ARTICOLO 21 – Limiti di spesa per bonus baby sitter e lavoratori domestici

Rideterminati i limiti di spesa dal 67,6 milioni di euro a 236,6 milioni di euro a dimostrazione che a volte la previsione non è nelle capacità migliori dei nostri governanti.

ARTICOLO 22 – Fondo per la formazione personale delle casalinghe

Istituito il nuovo Fondo, con minima dotazione di 3 milioni di euro per il 2020, finalizzato alla promozione della formazione personale e all'incremento delle opportunità culturali e partecipative delle donne che svolgono attività domestiche senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito.

Un decreto da emanarsi entro il 31 dicembre stabilirà criteri e modalità.

ARTICOLO 23 – Reddito di emergenza

Ferme le erogazioni concesse il REM è riconosciuto anche per una quota soglia (**400 euro per il corrispondente parametro**) ai nuclei familiari che **posseggano cumulativamente**:

un valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, inferiore ad una soglia come sopra definita;

assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito indennità per lavoratori marittimi o per l'arsenale militare di Taranto;

possesso dei requisiti già in essere e di cui all'art. 82 del DL 34/2020.

La domanda per tale quota di REM è presentata all'INPS **entro il 15 ottobre 2020**.

03. CAPO 2 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COESIONE TERRITORIALE

ARTICOLO 27 – Decontribuzione Sud

Ai **datori di lavoro privati** (sempre esclusione per agricoltori e domestici) per i rapporti di lavoro dipendente in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 e comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, è concesso **un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% di quelli dovuti** (con esclusione di quelli dovuti all'INAIL).

Tale agevolazione è concessa **dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020**, previa autorizzazione della Commissione europea.

Saranno individuate con decreto interministeriale, entro il prossimo 30 novembre misure agevolative di decontribuzione per obiettivi indicatori di svantaggio onde accompagnare, per il periodo 2021-2029 gli interventi di coesione territoriale.

04. CAPO 3 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE

ARTICOLO 29 – Liste di attesa

Per recuperare le prestazioni non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica e allo scopo di ridurre le liste di attesa, Regioni e Province autonome e gli enti del SSN dalla data

di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020 possono avvalersi, anche in deroga dei vincoli, degli strumenti straordinari fissati da questo articolo.

Nel successivo articolo il decreto dispone incentivi in favore del personale sanitario.

05. CAPO 4 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCUOLA UNIVERSITA' ED EMERGENZA

ARTICOLO 32 – Edilizia scolastica e attività didattico anno 2020-2021

Viene incrementato di 400 milioni per il 2020 e di 600 milioni per il 2021 l'apposito Fondo. Per consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico al personale scolastico e al personale coinvolto non si applicano le modalità di lavoro agile.

I **successivi articoli** sono indirizzati alla continuità del sistema della formazione superiore, al rifinanziamento del Commissario Straordinario, all'operazione Strade sicure, alle misure per il personale civile operante nel Genio dell'Aeronautica militare, alle misure per le Forze di polizia, Prefetture e della polizia penitenziaria, all'impiego delle guardie giurate a protezione del naviglio mercantile italiano.

06. CAPO 5 – DISPOSIZIONI CONCERNENTI REGIONI, ENTI LOCALI E SISMA

ARTICOLO 39 – Incremento del Fondo enti locali

Per compensare la perdita di gettito e al netto delle maggiori spese la dotazione dell'apposito Fondo viene incrementata di 1.670 milioni per l'anno 2020 (1.220 milioni per i comuni e 450 milioni per province e città metropolitane).

Gli enti locali beneficiari, entro il 30 aprile 2021 dovranno inviare al MEF una certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 che esclude le iniziative autonomamente assunte.

Qualora omettessero detta certificazione saranno assoggettati ad una riduzione dei fondi assegnati.

I successivi articoli riguardano:

- l'incremento di ristoro imposta di soggiorno (art. 40),
- l'incremento per le funzioni delle Regioni (art. 41),
- la sospensione della quota capitale dei mutui autonomie speciali (art. 42),
- la disposizioni in materia di contenzioso regionale (art. 43),
- l'incremento a sostegno del Traporto pubblico locale (art. 44),
- l'incremento risorse per progettazione enti locali (art. 45),
- l'incremento risorse sicurezza edifici e territorio (art. 46),
- l'incremento risorse per piccole opere (art. 47),
- l'incremento risorse per le scuole (art. 48),
- le risorse per ponti e viadotti (art. 49),
- l'aggiornamento dei termini per la rigenerazione urbana (art. 50),
- piccole opere e interventi contro l'inquinamento (art. 51),
- la semplificazione degli adempimenti dei tesoreri degli enti locali (art. 52),
- il sostegno agli enti in deficit strutturale (art. 53),
- i termini per gli equilibri degli enti locali (art. 54),
- l'estensione dei termini per anticipazioni di liquidità per far fronte ai debiti (art. 55),
- le disposizioni per gli enti in dissesto confinanti con paesi extra UE (art. 56),
- le disposizioni in mater di eventi sismici (art. 57).

07. CAPO 6 – SOSTEGNO E RILANCIO DELL'ECONOMIA

ARTICOLO 58 – Filiera della ristorazione

Un **fondo di 600 milioni di euro per l'anno 2020** finalizzato **all'erogazione di un contributo a fondo perduto** alle *imprese in attività con codice ATECO prevalente*:

56.10.11 - Ristorazione con somministrazione;

56.29.10 – Mense;

56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale.

Il contributo sarà dedicato per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio.

Spetterà a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Dovrà essere presentata un'istanza, i cui contenuti saranno divulgati in seguito, e il contributo, che non concorre alla formazione della base imponibile, non concorre ai fini IRAP ed è alternativo a quello di cui all'articolo 59, verrà erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento di accettazione della domanda previa presentazione dei documenti comprovanti gli avvenuti acquisti, immancabile l'autocertificazione che attesti requisiti ed insussistenza di motivi ostativi.

Il saldo avverrà a presentazione dei documenti di pagamento. Si ricorda che, salvo che il caso costituisca reato, l'indebita percezione del contributo, oltre al recupero dello stesso, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio del contributo non spettante.

ARTICOLO 59 – Contributo a fondo perduto per attività nei centri storici

Un particolare contributo è riconosciuto agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nelle zone A dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

per i comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

per i comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Anche in questo caso la norma impone che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

In questo caso ritorna in auge il metodo della differenza, nelle seguenti misure:

15 per cento per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

10 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto;

5 per cento per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Come il passato contributo l'ammontare del contributo sarà comunque pari a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per gli altri soggetti e lo stesso non può essere superiore a 150.000 euro. Lo stesso non è compatibile con il contributo di cui all'articolo precedente.

ARTICOLO 62 – Aiuti alle piccole e micro imprese

Il cosiddetto *decreto Rilancio (DL 34/2020) all'articolo 61 comma 1* disponeva che gli aiuti di cui **agli articoli da 54 a 60**, ovvero quel gruppo di articoli che demandava a Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di Commercio di adottare misure di aiuto a valere sulle proprie risorse ma che gli stessi non potessero essere concessi ad imprese già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.

**R
I
C
O
R
D
A:**

Art. 54: Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette,

Art. 55: Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti alle imprese,

Art. 56 :Aiuti sotto forma di tassi di interesse agevolati per i prestiti alle imprese,

Art. 57: Aiuti alle imprese per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVID-19:

Art. 58: Aiuti alle imprese per gli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling,

Art. 59: Aiuti alle imprese agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19,

Art. 60: Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare finanziamenti durante la pandemia di COVID-19.

Il decreto di agosto aggiunge il **comma 1-bis in deroga** a questa disposizione precisando che gli aiuti citati **possono essere concessi** a micro e piccole imprese in difficoltà al 31 dicembre 2019 purché le stesse non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza oppure non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio (salvo che siano stati rimborsati) oppure non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione (salvo che non siano più soggette al piano di ristrutturazione).

ARTICOLO 63 – Semplificazioni procedimenti assemblee condominiali

L'articolo dispone che alle assemblee condominiali per incentivi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici le deliberazioni siano **valide se approvate con numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio**.

ARTICOLO 71 – Svolgimento semplificato delle assemblee di società

Alle assemblee societarie **convocate entro il 15 ottobre 2020** continuano ad applicarsi le disposizioni semplificative in materia di convocazione, riunione ed espressione del voto previste dall'articolo 106 del cosiddetto *Cura Italia* (DL 18/2020).

ARTICOLO 72 – Sottoscrizione semplificata contratti bancari e assicurativi

Parimenti differite al **15 ottobre 2020** le disposizioni di semplificazione in materia di contratti bancari e assicurativi.

ARTICOLO 74 – Incremento fondo acquisto autoveicoli a basse emissioni

Ampliata la platea dei contribuenti e le disponibilità per l'acquisto di autoveicoli a basse emissioni di Co2 g/Km, le tabelle del contributo ottenibile sono state così modificate:

la tabella con veicolo rottamato

Co2 g/Km	DI 34/2020	DL 14 agosto 2020, n. 104
0-20	2.000	2.000
21-60	2.000	2.000
61-90	1.500	1.750
91-110	Zero	1.500

la tabella senza veicolo rottamato

Co2 g/Km	DI 34/2020	DL 14 agosto 2020, n. 104
0-20	1.000	1.000
21-60	1.000	1.000
61-90	750	1.000
91-110	Zero	750

ARTICOLO 76 – Sospensione termini scadenza titoli di credito

Il **DL 23/2020 all'articolo 11** aveva, tra l'altro, sospeso l'efficacia di ogni titolo esecutivo scadente dal **9 marzo al 31 agosto 2020** per il medesimo periodo, il decreto interviene specificando quanto segue.

Confermata la sospensione sino al 31 agosto 2020, la sospensione opera a favore dei debitori e obbligati in via di regresso o garanzia, salva la facoltà di rinunciarvi espressamente.

Gli assegni portati all'incasso, non sono protestabili fino al termine della sospensione, le penali previste si applicano in misura dimezzata se il traente entro sessanta giorni (*ovvero entro il 30 ottobre*) effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi e delle eventuali spese di protesto.

ARTICOLO 78 – Esenzioni dall'imposta municipale propria per i settori del turismo e dello spettacolo

A causa degli effetti del COVID-19 **non è dovuta la seconda rata dell'IMU** per:

immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;

immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**

immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;**

immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, **a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.**

Per questi l'IMU **non è dovuta per gli anni 2021 e 2022.**

ARTICOLO 79 – Ulteriori agevolazioni per il settore turistico e termale

Il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, comprese le attività agrituristiche è riconosciuto, **nella misura del 65 per cento**, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. Il

credito di imposta di cui al primo periodo è utilizzabile esclusivamente in compensazione, per il secondo periodo non si applica la ripartizione in quote annuali.

ARTICOLO 81 – Credito d'imposta per investimenti pubblicitari nello sport

Imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, *di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro*, **incluse le sponsorizzazioni**, nei confronti di leghe o società professionistiche e società e associazioni dilettantistiche iscritte nel registro CONI è riconosciuto:

un contributo sotto forma di credito d'imposta

pari al 50% degli investimenti

effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020

Utilizzabile esclusivamente in compensazione

Lo stesso nel limite complessivo di 90 milioni di euro che costituiscono tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse si procede alla ripartizione tra i beneficiari proporzionalmente.

Escluse da questa disposizione le sponsorizzazioni ai soggetti che aderiscono al regime forfettario previsto dalla L 398/1991, mentre l'investimento deve essere rivolto a soggetti, che svolgano attività sportiva giovanile, con ricavi prodotti in Italia almeno pari a 200.000 euro e fino a 15 milioni di euro.

Il corrispettivo sostenuto per tali spese costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte.

I successivi articoli riguardano:

- Misure per i Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021 (art. 82),
- Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale (art. 83),
- Disposizioni in materia di autotrasporto (art. 84),
- Misure compensative per il trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico, nonché in materia di trasporto aereo di linea di passeggeri (art. 85),
- Misure in materia di trasporto passeggeri su strada (art. 86),
- Misure urgenti per il trasporto aereo (art. 87),
- Decontribuzione cabotaggio crociere (art. 88),
- Istituzione di un fondo per la compensazione dei danni subiti dal settore del trasporto marittimo (art. 89),
- Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente (art. 90),
- Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative (art. 91),
- Disposizioni per l'adempimento di impegni internazionali (art. 92),
- Disposizioni in materia di porti (art. 93),
- Disposizioni in materia di infrastrutture autostradali (art. 94),
- Misure per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna e istituzione dell'Autorità per la laguna di Venezia (art. 95),
- Rifiinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria (art. 96).

08. CAPO 7 – MISURE FISCALI

ARTICOLO 97 – Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

I versamenti già sospesi **scadenti il 16 settembre** hanno ora una ulteriore possibilità senza applicazione di sanzioni e interessi:

50% delle somme oggetto di sospensione entro il 16 settembre in unica soluzione o mediante quattro rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata il 16 settembre

il versamento del rimanente **50%** può essere effettuato fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo con versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021

Non si fa luogo a quanto già pagato.

ARTICOLO 98 – Proroga secondo acconto ISA

Per contribuenti soggetti ad ISA, con ricavi o compensi non superiori al limite stabilito con decreto MEF, **è prorogato al 30 aprile 2021** il termine per il versamento della seconda o unica rata di acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

RICORDA: La disposizione si applica ai contribuenti che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Le disposizioni si applicano anche a chi presenta cause di esclusione o inapplicabilità degli ISA, ai soggetti che esercitano secondo il regime dei minimi o il regime forfettario ed ai soggetti che partecipino a società, associazioni o imprese collegate a quanto sopra.

ARTICOLO 99 – Proroga riscossione coattiva

I termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e dei pignoramenti dell'Agente della riscossione su stipendi e pensioni e tutti quei termini già sospesi e scadenti il 31 agosto **sono prorogati al 15 ottobre 2020.**

ARTICOLO 100 – Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale

Le disposizioni sulle concessioni prorogate dalla legge di bilancio 2019 per 15 anni si applicano anche alle concessioni lacuali e fluviali, comprese quelle gestite da società sportive iscritte al registro CONI.

Viene stabilita una procedura per la misura dei canoni con una sorta di mini sanatoria e possibilità di rateizzazione delle somme dovute.

In ogni caso **dal 1° gennaio 2021** l'importo annuo del canone dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime con qualunque finalità **non potrà essere inferiore a euro 2.500.**

Fino al 15 dicembre sospesi i procedimenti amministrativi pendenti.

I successivi articoli riguardano:

- Concessione della gestione dei giochi numerici a totalizzatore (art. 101),
- Siti oscuramento (art.102),
- Servizi dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 103),
- Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro (art. 104),
- Lotteria degli scontrini cashless (art. 105),
- Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole (art. 106);
- Differimento del termine di versamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente (art. 107),
- Maggiorazione ex-Tasi (art. 108).

ARTICOLO 109 – Proroga esonero TOSAP e COSAP

L'esonero previsto fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche da parte dei soggetti imprese di pubblico esercizio **è stato ampliato fino al 31 dicembre 2020.**

ARTICOLO 110 – Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni

I soggetti all'imposta sul reddito delle società, che non adottano i principi contabili internazionali, possono, **anche in deroga all'articolo 2426 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge** rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni (con esclusione degli immobili merce) risultanti dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione deve essere eseguita nell'esercizio successivo al predetto bilancio e può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva del 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a

decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali **nella misura del 3%** per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

I versamenti sono da effettuarsi **massimo in tre rate di pari importo**, con scadenza per il versamento a saldo delle imposte sui redditi a cominciare dalla prima con riferimento al periodo nel quale la rivalutazione è stata eseguita. Tali importi possono essere compensati.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in **data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo** a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene **prima della rivalutazione**.

I successivi articoli riguardano:

- Riscossione diretta società in house (art. 111),
- Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 (art.112),
- Modifica dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 49 del 2020 (art. 113),

09. CAPO 8 – DISPOSIZIONI FINALI E COPERTURA FINANZIARIA

ARTICOLO 114 – Norma di copertura

Gli effetti finanziari sono coerenti con l'autorizzazione all'indebitamento approvata il 29 luglio dal Parlamento.

ARTICOLO 115 – Entrata in vigore

Il decreto entra in vigore il **15 agosto 2020**, giorno successivo alla sua pubblicazione.